

Sentenza n. 859/2025 pubbl. il 20/11/2025

RG n. [REDACTED]

N. R.G. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:

- 1) Dott. Anna Rita Pasca - Presidente
- 2) Dott. Riccardo Mele - Consigliere
- 3) Dott. Virginia Zupetta - Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale delle cause dell'anno [REDACTED]

TRA

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] dal prof. avv. Fernando Greco, presso il cui studio in Lecce, alla Piazza Mazzini n. 64, sono elettivamente domiciliate giusta procura già in atti;

- APPELLANTI -

E

[REDACTED] in persona del Presidente e legale rappresentante [REDACTED], rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in questo grado, dagli avv.ti [REDACTED], anche in via disgiuntiva fra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in [REDACTED]
[REDACTED]

- APPELLATA -

Firmato Da: ZUPETTA VIRGINIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6aaf7ad1bedf31e70f3d60b5db25a6c2
Firmato Da: PASCA ANNA RITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 70ff342a84273afc



All'udienza collegiale del 23/04/25, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, depositato in data 07.04.2021, [REDACTED] [REDACTED] hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce la [REDACTED] [REDACTED] al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni "*Voglia l'Ill.mo giudice adito: In via principale: - Accertare e dichiarare la nullità dell'acquisto delle azioni da parte [REDACTED], per difetto di forma scritta del contratto quadro e consequenzialmente delle successive operazioni di acquisto delle azioni [REDACTED]; - Accertare e dichiarare l'abuso di diritto, l'illegittimità del comportamento e la mancanza di trasparenza della Banca per aver fatto sottoscrivere, alle eredi, il questionario MiFID intestato al loro dante causa successivamente alla sua morte, in palese violazione degli artt. 1175, 1375 c.c., e 21 T.u.f.; - per l'effetto, condannare [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento dell'importo complessivo di € [REDACTED], oltre interessi e rivalutazione: In via subordinata, limitatamente [REDACTED] rispetto ai vizi di nullità: - Accertare e dichiarare la nullità dell'acquisto delle azioni da parte [REDACTED], in quanto avvenuto senza un valido contratto quadro, in palese violazione dell'art. 23 T.u.f. e per l'effetto condannare la [REDACTED] alla restituzione in favore [REDACTED] [REDACTED] dell'importo di euro [REDACTED] pari alla quota di un mezzo delle azioni cadute in successione oltre interessi e rivalutazione; In via gradata, per entrambe le eredi rispetto alle contestate violazioni di condotta: - accertare e dichiarare la violazione degli obblighi informativi posti in essere in capo alla Banca relativi al diritto delle eredi [REDACTED] di ottenere la liquidazione dei titoli alla data del decesso [REDACTED] ex artt. 2534 c.c. e 13 Statuto Sociale, nonché alle caratteristiche, ai rischi e alle implicazioni sottese ai titoli in questione, con conseguente lesione del diritto di autodeterminazione delle eredi; per l'effetto condannare [REDACTED] al*



risarcimento del danno in favore delle [REDACTED] per un importo complessivo a € [REDACTED] aumentato dal sovrapprezzo previsto dall'art. 6 dello Statuto sociale, oltre interessi dalla domanda; In via ulteriormente subordinata: - Accertare e dichiarare la violazione degli obblighi informativi attivi e passivi previsti in capo alla convenuta ex artt. 21 TUF (d. lgs. 58/1998), 27, 28, 29, 31, 34 Reg. Consob intermediari 16190/2007; - Accertare e dichiarare la violazione di BPP dei principi di correttezza, diligenza e buona fede, per aver fatto sottoscrivere alle eredi titoli azionari non adeguati e non appropriati al profilo di rischio e agli obiettivi di investimento delle attrici, senza fornire alcuna informazione sui rischi e sulle caratteristiche dei prodotti collocati e per non aver fornito le informazioni di dettaglio prescritte dalla Comunicazione CONSOB del 2 marzo 2009; - per l'effetto, condannare [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno nella misura pari al valore delle azioni cadute in successione per un importo complessivo di [REDACTED], aumentato dal sovrapprezzo previsto dall'art. 6 dello Statuto sociale, oltre interessi dalla domanda; in via ulteriore, rispetto alla posizione [REDACTED], accertare e dichiarare la violazione della convenuta del dovere di valutazione di adeguatezza e di appropriatezza dell'investimento rispetto al profilo di rischio e agli obiettivi di investimento [REDACTED], ai sensi degli artt. 21 TUF, 39 e 40, 41 e 42 Reg. Consob intermediari 16190/2007 e per l'effetto condannare [REDACTED] al risarcimento del danno nella misura pari alla metà del valore delle azioni cadute in successione per un importo complessivo a [REDACTED] oltre interessi e rivalutazione: - in ogni caso, accertare e dichiarare l'inadempimento informativo imposto in capo alla banca nel corso di esecuzione del rapporto e, per l'effetto, condannare [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante p.t., a procedere col rimborso dei titoli alla data del decesso [REDACTED], per un importo complessivo a [REDACTED], aumentato dal sovrapprezzo previsto dall'art. 6 dello Statuto sociale, oltre interessi dalla domanda. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre oneri accessori come per legge.”



Le odierne attrici hanno dedotto: di aver ricevuto per successione *mortis causa*, a seguito del decesso del [REDACTED], avvenuto in data [REDACTED], numero 30.461 azioni di [REDACTED] [REDACTED] ISIN IT0001036760, per un valore ad azione pari ad euro 4,97 e per un complessivo controvalore di euro [REDACTED] all'epoca del decesso; che, al momento del decesso [REDACTED] avrebbe dovuto procedere al rimborso di dette azioni in favore delle [REDACTED] e, in ogni caso, informare le stesse delle caratteristiche insite nei titoli e del diritto di ottenerne la liquidazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2534 c.c. e 13 dello Statuto sociale; che, invece, la [REDACTED] si era resa gravemente inadempiente agli obblighi imposti dalla legge e dalla normativa di settore, arrecando un importante pregiudizio alle eredi [REDACTED] a cui erano state intestate le azioni; di aver richiesto, con missiva del 20.2.2020, a [REDACTED] la liquidazione delle suddette azioni al controvalore relativo alla data del decesso [REDACTED] e, quindi, euro [REDACTED] oltre interessi; che, al contempo, avevano richiesto la consegna dell'integrale documentazione relativa alla sottoscrizione delle azioni da parte del *de cuius* [REDACTED], nonché dell'integrale documentazione relativa alla intestazione nominativa *mortis causa* delle predette azioni in favore [REDACTED]; che, dopo aver visionato la documentazione parziale prodotta dalla Banca, avevano censurato espressamente il gravissimo comportamento della stessa per averle fatto sottoscrivere un Questionario MiFID intestato [REDACTED] in data successiva alla sua morte, oltre ad una serie di gravissimi inadempimenti; che, in data 4 dicembre 2020, avevano reiterato la richiesta di documentazione, sollecitando la consegna dei documenti e, all'uopo, evidenziando il comportamento ostruzionistico della Banca in palese violazione dell'art. 119 T.u.b.

Con comparsa, tempestivamente e ritualmente depositata in cancelleria, si è costituita in giudizio la [REDACTED] contestando, in fatto e diritto, tutto quanto dedotto, argomentato, allegato e concluso dalle attrici e instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare l'inammissibilità,*



improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta [REDACTED] per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 2935 e 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa; - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della richiesta di liquidazione proposta [REDACTED] per intervenuta prescrizione quinquennale della stessa ex artt. 2535 e 2949 c.c., per i motivi esposti in narrativa; - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione avversaria per intervenuta rinuncia da parte [REDACTED]; - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte attrice a titolo pre-contrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c., per i motivi esposti in narrativa; - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.; - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa; **NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE** - respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa; **IN VIA SUBORDINATA** - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità, proposte da parte attrice in relazione alle operazioni di cui è causa e di conseguente condanna di [REDACTED] alla restituzione del controvalore delle azioni BPP ereditate [REDACTED] in relazione alla successione oggetto di causa, accertare e dichiarare l'obbligo [REDACTED] e, per l'effetto, condannare le medesime alla restituzione a [REDACTED] dei titoli oggetto di causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato [REDACTED] in ragione della successione ereditaria di cui è causa, oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a rispettivo credito tra le parti; - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni ex adverso formulata, dedurre e compensare le somme dovute a titolo risarcitorio da [REDACTED] con il valore attuale delle azioni [REDACTED], nonché di ogni



importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato [REDACTED]
[REDACTED]; - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta ex adverso, escludere o ridurre la condanna di [REDACTED] alla minor somma possibile in ragione del determinante concorso di colpa [REDACTED] per le ragioni esposte in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.; - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di liquidazione delle azioni BPP proposta [REDACTED], escludere che la liquidazione avvenga nella misura pari a Euro [REDACTED] (ossia al controvalore delle predette azioni al momento del decesso [REDACTED]) bensì che avvenga sulla base di quanto indicato nello Statuto sociale pro tempore vigente per le ragioni esposte in narrativa. Con ogni riserva di merito e istruttoria. Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014.”

L'Istituto di Credito convenuto ha dedotto: che [REDACTED] aveva intrattenuto per anni rapporti con [REDACTED], e ciò sino al decesso avvenuto a [REDACTED]; che le n. 30.461 azioni di BPP acquistate e detenute [REDACTED], identificate con il codice ISIN IT0001036760, erano state acquistate [REDACTED] negli anni 80; che, in seguito all'entrata in vigore della c.d. disciplina MiFID, [REDACTED] aveva provveduto a ricontrattualizzare il rapporto di deposito titoli ed il rapporto attinente alla prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e concessione di finanziamenti, ricevendo in tale occasione anche l'informativa riferita alla Banca, ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro, ai costi e oneri, la sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse, l'informativa sugli incentivi, nonché il documento relativo alla “Strategia di Esecuzione e di Trasmissione degli ordini di [REDACTED]”; di aver comunicato, con missiva del [REDACTED], agli eredi del de cuius, ossia [REDACTED], che presso la Banca il padre deteneva “n. 30.461 azioni di questa Banca del valore unitario di Euro 4,97 (così stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione)” per un controvalore complessivo pari ad Euro [REDACTED]; che con comunicazione del [REDACTED], [REDACTED] avevano



Sentenza n. 859/2025 pubbl. il 20/11/2025

dichiarato di ricevere dalla Banca le n. 30.461 azioni BPP ereditate, nonché la somma pari ad Euro 3.563,94 rinvenente dalla vendita di n. 30.461 diritti di opzione BPP derivanti dall'aumento di capitale della Banca; che, con distinta comunicazione datata 18 aprile 2011, [REDACTED] avevano chiesto di essere ammesse fra i soci della [REDACTED] e avevano altresì richiesto che le azioni oggetto di successione fossero assegnate secondo lo schema seguente: 1) n. 15.230 azioni a [REDACTED]; 2) 15.231 azioni a [REDACTED] che [REDACTED], in data 18 aprile 2011, aveva sottoscritto con [REDACTED] il "contratto di deposito titoli" ed il contratto quadro MIFID, ossia "norme relative alla prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e concessione di finanziamenti", ricevendo in tale occasione l'informativa riferita alla Banca, ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro, ai costi e oneri, la sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse, l'informativa sugli incentivi, nonché il documento relativo la "Strategia di Esecuzione e di Trasmissione degli ordini di [REDACTED]"; che, parimenti, [REDACTED], in [REDACTED], aveva sottoscritto con [REDACTED] il contratto quadro MIFID, ossia le "norme relative alla prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e concessione di finanziamenti" nonché il "contratto di [REDACTED]", ricevendo in tale occasione l'informativa riferita alla Banca, ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro, ai costi e oneri, la sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse, l'informativa sugli incentivi, nonché il documento relativo alla "Strategia di Esecuzione e di Trasmissione degli ordini di [REDACTED]"; che, in fase di apertura dei rapporti con [REDACTED], la Banca aveva provveduto a richiedere e raccogliere dalla Cliente, ai sensi del Regolamento Intermediari CONSOB (adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007), le informazioni relative alla sua situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, all'esperienza e conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari mediante la compilazione dell'apposito "Questionario MIFID relativo al servizio di investimento" sottoscritto dalla Cliente, nel quale la



Sentenza n. 859/2025 pubbl. il 20/11/2025

stessa aveva dichiarato: - di essere laureata; - di avere una discreta conoscenza in materia di servizi di negoziazione conto proprio, esecuzione conto clienti, collocamento, ricezione e trasmissione ordini; - di avere una discreta conoscenza sui titoli azionari; che, in tale sede, la Cliente si era rifiutata di fornire le informazioni relative a situazione finanziaria ed obiettivi di investimento, dichiarando di essere consapevole della conseguente impossibilità per la Banca di effettuare il test di adeguatezza; di aver correttamente provveduto a classificare [REDACTED] quale "Cliente al Dettaglio"; che, in fase di apertura dei rapporti con [REDACTED], aveva parimenti provveduto a richiedere e a raccogliere dalla Cliente, ai sensi del Regolamento Intermediari CONSOB (adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007), le informazioni relative alla sua situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, all'esperienza e conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari mediante la compilazione dell'apposito "*Questionario MIFID relativo al servizio di investimento*" sottoscritto dalla Cliente, nel quale la stessa aveva dichiarato: - di essere laureata; - di avere una discreta conoscenza in materia di servizi di negoziazione conto proprio, esecuzione conto clienti, collocamento, ricezione e trasmissione ordini; - di avere una discreta conoscenza sui titoli azionari; - che il numero di operazioni in obbligazioni (Titoli di stato, corporate, convertibili, strutturate) negli ultimi 12 mesi era compresa tra 1 e 3 operazioni per un importo medio oltre Euro 15 mila; - che il numero di operazioni in azioni negli ultimi 12 mesi era compresa tra 1 e 3 operazioni per un importo medio oltre Euro 15 mila; che la Cliente si era rifiutata di fornire le informazioni relative a situazione finanziaria ed obiettivi di investimento, dichiarando di essere consapevole della conseguente impossibilità per la Banca di effettuare il test di adeguatezza; che in data 14 gennaio 2016, [REDACTED] aveva sottoscritto con [REDACTED] il "contratto di deposito titoli" le "norme relative alla prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e concessione di finanziamenti"; che [REDACTED] aveva altresì sottoscritto apposita dichiarazione di ricezione del documento relativo la "Strategia di Esecuzione e di Trasmissione degli ordini di [REDACTED]" e aveva rilasciato esplicito consenso alla predetta strategia; che, in data 15 gennaio 2016, [REDACTED]



Sentenza n. 859/2025 pubbl. il 20/11/2025

aveva richiesto a di trasferire le azioni BTF possedute dal conto di mensa al Conto Deposito Titoli a Custodia e Amministrazioni acceso presso ; che , con missiva del 20 febbraio 2020 avevano richiesto a la liquidazione di n. 30.461 azioni ricevute per successione mortis causa “per un valore pari ad Euro 4,97 e per un complessivo controvalore di Euro ” e, al contempo, avevano chiesto copia integrale della documentazione relativa al rapporto intercorso tra la Banca e il *de cuius*; di aver fornito riscontro con comunicazione del 22 luglio 2020; di aver consegnato, in data 28 luglio 2020, alle odierne attrici (direttamente presso la Filiale di) la documentazione in precedenza richiesta aveva percepito dividendi dalle azioni della Banca per un importo pari ad Euro ; che, parimenti, aveva percepito dividendi dalle azioni della Banca per un importo pari ad Euro ”.

La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con sentenza n. del , con cui il Tribunale adito ha rigettato le domande di parte attrice e dichiarato integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite.

Segnatamente, il giudice di prime cure ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione con riferimento all'azione di responsabilità precontrattuale (e, quindi, extracontrattuale) promossa dalle attrici, tanto con riferimento alla pretesa responsabilità della Banca per la violazione degli obblighi informativi, quanto per l'asserito illecito riconducibile all' "abuso di diritto".

Dopo avere evidenziato che: *a) l'inadempimento prospettato dalle attrici e su cui si fonda la pretesa risarcitoria è quello riguardante gli obblighi informativi ex post; b) il danno è asseritamente rappresentato non dalla lesione della libertà di autodeterminazione del de cuius, in occasione dell'acquisto dei titoli, bensì dalla lesione della libertà di autodeterminazione delle stesse attrici (rectius, eredi) nella gestione del proprio portafoglio (in particolare, per non essere state messe in condizione di poter valutare se e quando procedere al disinvestimento delle azioni "ereditate");* ha ritenuto l'azione irrimediabilmente prescritta ai sensi dell'art. 2947, comma 1, c.c. per essere decorsi oltre cinque anni



dal giorno in cui il fatto illecito asserito si sarebbe verificato (la dedotta mancata informativa da parte della Banca [REDACTED] risalente al 2011).

Ha comunque rigettato nel merito la domanda di risarcimento del danno sofferto dalle attrici in ragione della mancata informazione riguardante le azioni oggetto dell'acquisto *mortis causa*.

Avverso la predetta pronuncia [REDACTED], in proprio e nella qualità in atti, hanno interposto appello, con atto di citazione ritualmente notificato, chiedendone l'integrale riforma con vittoria delle spese del doppio grado.

Costituendosi, la [REDACTED] in persona del Presidente e l.r.p.t., ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese ed onorari.

Con ordinanza in data 28/9/2023 la Corte ha rilevato come, ai fini del decidere, fosse necessario disporre una c.t.u., che accertasse – con riferimento all'acquisizione delle azioni ISIN IT0001036760 da parte di [REDACTED] –

1. se i titoli fossero adeguati e appropriati rispetto al loro profilo di rischio, alla loro progressiva esperienza finanziaria, agli obiettivi di investimento e alla composizione del loro portafoglio;
2. se fossero illiquidi al momento dell'acquisizione da parte [REDACTED], e cosa ciò comportasse per l'investitore;
3. l'ammontare del danno, eventualmente subito dalle appellanti, prendendo in considerazione il valore delle n. 30.461 azioni al momento del decesso [REDACTED], avvenuto in data [REDACTED], con decurtazione degli eventuali dividendi e delle eventuali cedole riscosse.

Cosicché all'esito del deposito dell'elaborato peritale, all'udienza collegiale del 23/4/2025, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. Con il **primo motivo di gravame** le appellanti deducono *erronea ricostruzione in merito alla maturata prescrizione della domanda di nullità delle operazioni di investimento del* [REDACTED], per mancanza di valido contratto quadro e per difetto di forma scritta di tutti i titoli, in palese violazione dell'art. 23 T.U.F..

Evidenziano come, dalla documentazione prodotta da controparte (dettaglio movimentazione azioni BPP dall'1/01/1983 al 31/12/1998), risultasse acquistato dal *de cuius* – ante vigenza del T.u.f. – un numero limitato di azioni (circa 492 a fronte delle 30.461 possedute alla data del suo decesso), onde la maggior parte di esse doveva ritenersi acquistata successivamente e, quindi, in palese violazione della normativa di settore, con conseguente nullità dell'acquisto.

2. Con il **secondo motivo** si dolgono che il primo giudice abbia totalmente ommesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità dell'acquisto delle azioni *de quibus* per mancata profilatura [REDACTED] avvenuta soltanto *ex post*, attraverso la compilazione del questionario Mifid – allo stesso intestato – ma firmato dalle eredi dopo la sua morte.

3. Entrambe le predette censure, da trattarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione logica e giuridica, sono infondate.

Preliminarmente par d'uopo evidenziare come - diversamente da quanto ritenuto nell'impugnata sentenza - in virtù di un granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di intermediazione finanziaria la responsabilità dell'intermediario che ometta di informarsi sulla propensione al rischio del cliente o di rappresentare a quest'ultimo i rischi dell'investimento, ovvero che compia operazioni inadeguate quando dovrebbe astenersene, ha natura contrattuale (*id est* ha termine di prescrizione decennale), investendo il non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del contratto-quadro intercorrente tra le parti, sicché il danno invocato dal cliente medesimo non può essere limitato al mero interesse negativo da responsabilità precontrattuale (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22147 del 29/10/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12262 del 12/06/2015; Trib. Bolzano n. 476 del 10.5.2019).



Tanto trova riscontro nell'altrettanto costante orientamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie, secondo cui *“va preliminarmente accolta l'eccezione di prescrizione delle pretese risarcitorie avanzate dalla Ricorrente con riferimento alle operazioni d'investimento concluse oltre dieci anni prima della presentazione del reclamo del 28 ottobre 2019, ad esito delle quali il Ricorrente ha sottoscritto n. 3.231 azioni della Banca. Il Ricorrente, in fase di deduzioni integrative, ha contestato l'eccepita prescrizione di parte delle proprie pretese risarcitorie, richiamando la tesi per la quale il dies a quo del termine prescrizione non sarebbe da individuarsi nel “...momento dell'esecuzione dell'operazione di acquisto dei titoli ma nel momento in cui si producono le conseguenze negative sul patrimonio dell'investitore”* (Decisione n. 221 del 26 gennaio 2018, nonché Decisione n. 3787 del 20 maggio 2021).

Ciò posto, considerato che il *dies a quo* della prescrizione comincia pacificamente a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione oggetto della successiva richiesta restitutoria, deve ritenersi ampiamente trascorso il termine della prescrizione decennale relativo alla ripetizione dell'asserito indebito, tanto più se si considera che, poiché l'erede subentra nella medesima posizione del *de cuius*, la prescrizione dei diritti da questo azionabili deve ritenersi decorrere dalle operazioni di acquisto delle azioni, da parte di quest'ultimo, avvenute negli anni 80/90, non avendo le attrici/attuali appellanti provato la conclusione di operazioni nella vigenza del T.u.f..

4. Con il **terzo motivo di gravame** le appellanti deducono *“violazione dell'art. 2947 c.c. in combinato disposto dell'art. 2935 con riferimento alla mancanza di informazione del diritto di ottenere la liquidazione delle azioni”*.

5. Con il **quarto motivo di gravame** le appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che dalla documentazione versata in atti fosse evincibile una corretta prospettazione alle eredi – da parte dell'istituto di credito – di tutte le opzioni esercitabili, ovvero che la Banca avesse sostanzialmente messo [REDACTED] nelle condizioni di valutare la convenienza di acquisire in prosecuzione i titoli del proprio *de cuius* e, quindi, di diventare socie della



■■■■, di investire nei relativi titoli, piuttosto che procedere immediatamente con la liquidazione degli stessi.

Evidenziano come la mera dichiarazione di presa visione delle condizioni statutarie, trattandosi di mera clausola di stile, contenuta in fogli unilateralmente predisposti e meccanicamente messi all'attenzione dei clienti, non fosse opponibile a fronte della contestata effettiva informazione resa alle eredi.

6. Dette censure sono fondate.

Ed invero, rileva il Collegio come, nella fattispecie *de qua* - acclarata la tempestività della domanda, proposta entro il decennio - non venga in rilievo la nullità delle operazioni per inosservanza della normativa in materia di investimento, posto che lo stesso è stato pacificamente compiuto dal loro dante causa, bensì la inadeguata informazione che le stesse hanno ricevuto al momento di esercitare l'opzione – loro riservata – tra il richiedere la intestazione delle azioni del proprio dante causa – subentrando quali socie della banca – ovvero chiedere la loro liquidazione.

Non coglie pertanto nel segno la difesa dell'istituto di credito per cui ■■■■ *non hanno effettuato alcuna operazione di acquisto in merito alle azioni della Banca, ma hanno unicamente "ricevuto" in successione le azioni a suo tempo sottoscritte dal padre. Va da sé, quindi, che la Banca non ha prestato alcun servizio di investimento nei confronti delle ■■■■ ...*

Ed invero, dalla documentazione in atti – ovvero dalla comunicazione *del 19 gennaio 2011*, con la quale la ■■■■ comunicava alle eredi che *presso di essa ■■■■ deteneva "n. 30.461 azioni di questa Banca del valore unitario di Euro 4,97 (secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione)"*, nonché dalla lettura dello statuto statutario (*art.13*) loro messo a disposizione, *nel quale era riportata la disciplina delle conseguenze derivanti dai casi di morte di un Socio* - si evince la *"mera possibilità"* per l'erede (a) di accettare le azioni BPP del padre e divenire socie della Banca medesima ovvero (b) di procedere (immediatamente) con la liquidazione delle predette azioni.

Segnatamente:



- l'art. 13 dello statuto prevedeva al tempo che *“In caso di morte del socio, il rapporto sociale può continuare con gli eredi del defunto in possesso dei requisiti per l'ammissione alla Società purché procedano alla divisione delle azioni cadute in successione e, ottenutane l'assegnazione, nel rispetto del limite minimo di cui all'art. 8, secondo comma del presente Statuto, facciano domanda per l'ammissione e la domanda sia accolta”*;

- l'art. 8 prevedeva che *“Chi intende diventare socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta”*;

- l'art. 7, prevedeva che *“Possono essere ammessi a socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 11, compresi i dipendenti della Banca”* (doc. 30 A, cit.).

Orbene, ritiene questo Collegio che la Banca, ricevuta la *“volontaria”* richiesta di ammissione quali socie da parte [REDACTED], al momento della formalizzazione - con le stesse - del rapporto, precedentemente intercorrente con il loro genitore e, soprattutto, considerata la eccessiva concentrazione dei titoli azionari nonché il loro considerevole valore, non abbia adempiuto all'obbligo di fornire alle stesse una adeguata informazione circa le conseguenze derivanti dall'esercizio di quella facoltà di scelta che a loro si prospettava; ciò in quanto l'intestazione delle azioni, precedentemente acquistate dal loro genitore, presupponendo l'accoglimento della richiesta di ammissione a socie, inoltrata dalle appellanti, poneva indiscutibilmente, in capo alla banca, *un onere di informazione* – nel rispetto dei principi di correttezza, diligenza e buona fede – nei confronti delle aspiranti socie circa il livello di *retail* dei titoli azionari, nonché, dopo averle profilate, *un obbligo di astensione* dal procedere alla loro ammissione previa intestazione delle azioni, considerata la evidente inadeguatezza delle stesse rispetto al profilo delle richiedenti, trattandosi di azioni ad alto rischio a fronte di *“clienti al dettaglio”*.

In particolare il consulente nominato, al fine di verificare la natura liquida/illiquida del titolo, ha evidenziato come nella fattispecie, trattandosi di un titolo non negoziato su un mercato regolamentato o MTF, ma in un circuito nel quale: - l'unica sede di negoziazione disponibile è rappresentata dalla



stessa società emittente; - viene garantita un'attività di compravendita mensile; - la società emittente opera "in contropartita diretta" impegnando "posizioni proprie"; i contratti di compravendita devono essere conclusi al prezzo determinato discrezionalmente dalla stessa società emittente; - non sono posti a carico della società emittente specifici obblighi informativi, *non si potesse negare trattarsi di investimento che espone ad un rischio non solo elevato, ma anche non agevolmente valutabile ...appropriato solo per investitori caratterizzati da un livello di competenza elevato, derivante da esperienze e/o conoscenze specifiche nel campo finanziario.*

Tanto premesso, il c.t.u., considerato il *livello* di competenza delle appellanti, quale emergente dal questionario Mifid fatto sottoscrivere alle stesse all'epoca del trasferimento, ha concluso ritenendo l'investimento in oggetto inappropriato.

Ciò posto, ha rilevato come – al netto dei dividendi incassati – il danno subito dalle appellanti, per non avere chiesto la liquidazione immediata delle azioni "ereditate", è di euro [REDACTED] [REDACTED], cfr. all.25 B) in favore di [REDACTED], e di euro [REDACTED] cfr. all.25 A) in favore di [REDACTED]; conseguentemente, parte appellata va condannata, in favore delle appellanti, al pagamento dei predetti importi, oltre interessi dalla domanda al saldo.

7. Dall'accoglimento delle precedenti censure deve ritenersi assorbito il quinto motivo di gravame, con il quale la difesa delle appellanti ha dedotto "*violazione dell'art. 21 T.u.f. per aver ritenuto insussistenti gli obblighi informativi stante l'acquisto mortis causa delle azioni. Omessa riconducibilità dell'acquisto a una operazione di investimento*".

8. All'esito del presente giudizio consegue la condanna dell'appellata alla rifusione, in favore delle appellanti, della metà delle spese del doppio grado di giudizio che, compensate per la restante parte, vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] e [REDACTED], in proprio e nella qualità di eredi di [REDACTED] [REDACTED] con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti della [REDACTED]



Sentenza n. 859/2025 pubbl. il 20/11/2025

██████████, in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. ██████████, emessa il ██████████ dal Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, condanna la ██████████ in persona del l.r.p.t., al pagamento, rispettivamente di euro ██████████ in favore di ██████████ e di euro ██████████ in favore di ██████████, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- condanna, altresì, l'appellata al pagamento della metà delle spese processuali del doppio grado di giudizio che liquida, nell'intero, per il primo grado in complessivi euro ██████████, di cui euro ██████████ per spese, ed euro ██████████ per onorario, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15% e, per questo grado, in complessivi euro ██████████ di cui euro ██████████ per spese ed euro ██████████ per onorario, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%; compensa la restante metà tra le parti.

Così deciso, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello di Lecce, in data 10 ottobre 2022.

Il Consigliere estensore

dr.ssa Virginia Zuppetta

Il Presidente

dott.ssa Anna Rita Pasca

